

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 27 novembre (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof) — Metherma GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Düsseldorf

(Causa C-403/07) ⁽¹⁾

(Tariffa doganale comune — Nomenclatura combinata — Classificazione doganale — Voci 8101 e 8102 — Frantumazione e rottura di barre di tungsteno o di molibdeno «ottenute semplicemente per sinterizzazione» — Tungsteno e molibdeno greggi, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione — Cascami e avanzzi)

(2009/C 19/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Metherma GmbH & Co.KG

Convenuto: Hauptzollamt Düsseldorf

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1) — Cambiamento della voce doganale per barre di tungsteno o molibdeno ottenute per sinterizzazione al momento della rottura

Dispositivo

La nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella sua versione applicabile durante l'anno 2001, vale a dire quella risultante dal regolamento (CE) della Commissione 13 ottobre 2000, n. 2388, che modifica l'allegato I del regolamento n. 2658/87, deve essere interpretata nel senso che le barre di tungsteno o di molibdeno «ottenute semplicemente per sinterizzazione» rientrano rispettivamente nelle sottovoci 8101 91 10 e 8102 91 10 della medesima. Tali barre, qualificabili come forma greggia dei rispettivi metalli e non come lavori di tali metalli, non possono essere trasformate, tramite rottura o frantumazione, in avanzzi classificati rispettivamente nelle sottovoci 8101 91 90 e 8102 91 90 della detta nomenclatura combinata.

⁽¹⁾ GU C 283 del 24.11.2007.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 27 novembre 2008 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Société Papillon/Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique

(Causa C-418/07) ⁽¹⁾

(Libertà di stabilimento — Fiscalità diretta — Imposte sulle società — Regime fiscale di gruppo — Società madre residente — Controllate indirette residenti detenute tramite una controllata non residente)

(2009/C 19/13)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Société Papillon

Convenuto: Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État (Francia) — Interpretazione degli artt. 43 e 48 CE — Restrizione alla libertà di stabilimento ed eventuale giustificazione di un regime fiscale che operi una distinzione in base alla quale la controllata indiretta (francese) di una società madre (del pari stabilita in Francia) sia detenuta mediante una società controllata stabilita in tale Stato membro o in un altro Stato membro e non assoggettata all'imposta francese sulle società — Giustificazione basata sulla coerenza del sistema fiscale

Dispositivo

L'art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) deve essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale un regime fiscale di gruppo è accordato ad una società madre residente in tale Stato membro che detenga società controllate e controllate indirette del pari residenti in tale Stato, ma è escluso per siffatta società madre qualora le sue controllate indirette residenti siano detenute tramite una società controllata residente in un altro Stato membro.

⁽¹⁾ GU C 283 del 24.11.2007.